

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 marzo 2025)

INDICE

BIZZOTTO ed altri: sull'extradizione di tre terroristi palestinesi residenti a L'Aquila (4-01101) (risp. CIRIELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	Pag. 1555	carcere minorile "Ferrante Aporti" di Torino (4-01782) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1568
CAMPIONE: sulla mancata applicazione del braccialetto elettronico in un caso di arresti domiciliari (4-01804) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1557	STEFANI: sull'utilizzo del braccialetto elettronico nell'ambito della detenzione domiciliare (4-01806) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1558
MAIORINO, PIRRO: sulla concessione di attenuanti nei casi di femminicidio (4-01816) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1561	VERDUCCI ed altri: sugli eventi organizzati dal comitato per gli anniversari nazionali per il 2024 e gli anni seguenti (4-01892) (risp. ABODI, <i>ministro per lo sport e i giovani</i>)	1570
SCALFAROTTO: sulla mancata esenzione dal servizio operativo di un'agente incinta nel			

BIZZOTTO, DREOSTO, BERGESIO, CANTÙ, MURELLI, POTENTI, STEFANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa, l'11 marzo 2024, tre cittadini di nazionalità palestinese, residenti a L'Aquila, sono stati arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; secondo quanto si apprende, l'accusa per i tre uomini è quella di attività terroristiche "tese a organizzare attentati suicidari in territorio israelo-palestinese, in particolare in Cisgiordania", come scritto nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; i tre avrebbero strutturato, dall'Italia, una vera e propria unità militare, chiamata "Gruppo di risposta rapida - Brigata Tulkarem", che voleva essere un'articolazione del gruppo "Martiri di Al-Aqsa", organizzazione palestinese riconosciuta come terroristica dall'Unione europea, dal Canada, dagli Stati Uniti, da Israele e dal Giappone;

per uno dei tre, Anan Yaesh, da quanto risulta dalle notizie emerse sulla stampa, pendeva una richiesta di estradizione delle autorità dello Stato di Israele, con l'accusa di avere finanziato un gruppo armato del campo profughi di Tulkarem; Yaesh sarebbe arrivato in Italia nel 2017, dopo che la Norvegia aveva rifiutato la sua richiesta di protezione internazionale;

la Corte d'appello de L'Aquila, in data 13 marzo, ha negato la richiesta di estradizione di Anan Yaesh; secondo organi di stampa, il principale fondamento del rifiuto dell'estradizione, come argomentato dalla Corte nella sua motivazione, risiede nel timore che l'individuo, una volta consegnato alle autorità dello Stato di Israele, "possa essere sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano la violazione dei diritti umani"; nel loro pronunciamento, i giudici citano rapporti provenienti da organizzazioni non governative internazionali e da associazioni a favore della causa palestinese; tali rapporti descrivono le condizioni detentive all'interno delle carceri israeliane come estremamente difficili per i cittadini palestinesi, caratterizzate da sovraffollamento, abusi fisici, scarsa igiene e carenze nell'assistenza sanitaria; tali condizioni sarebbero ulteriormente aggravate a causa del conflitto armato in atto;

dalle motivazioni del diniego all'estradizione trasparirebbe una grave accusa riguardo alle capacità di Israele di garantire i diritti delle per-

sone detenute nelle sue carceri; è utile evidenziare, al contrario, che Israele, *partner* storico del nostro Paese, è riconosciuto come uno Stato democratico e con un sistema giudiziario indipendente;

valutato, infine, che è fondamentale ribadire l'importanza di tutelare il principio di indipendenza giudiziaria quale pilastro dello Stato di diritto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a prescindere dalla specifica vicenda giudiziaria e nell'ambito dei rapporti bilaterali con lo Stato d'Israele, abbia avuto interlocuzioni con le controparti israeliane, al fine di evitare che un caso di diniego dell'estradizione possa compromettere i buoni rapporti e la cooperazione bilaterale tra l'Italia e lo Stato di Israele, che vanno invece espressamente riaffermati.

(4-01101)

(19 marzo 2024)

RISPOSTA. - Il 24 gennaio 2024 le autorità israeliane hanno trasmesso al Ministero della giustizia una richiesta di arresto provvisorio del cittadino palestinese Anan Yaeesh, a fini estradizionali, per reati di partecipazione ad organizzazione terroristica e atti di terrorismo, di reclutamento di membri dell'organizzazione nonché di finanziamento di atti di terrorismo. Il Ministero della giustizia ha dunque provveduto, ai sensi dell'art. 715 del codice di procedura penale, a richiedere l'applicazione della misura cautelare alla Corte di appello de L'Aquila, dove il signor Yaeesh risulta stabilmente dimorante dal 2017 e dove gode di un permesso di soggiorno per protezione speciale dal 2022. Con ordinanza del 27 gennaio 2024, la Corte ha provveduto all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui il Ministero della giustizia ha dato comunicazione alle autorità israeliane il 31 gennaio 2024 affinché potessero trasmettere la relativa domanda di estradizione.

La domanda, tempestivamente ricevuta dal Ministero della giustizia, è stata trasmessa, con nota del 1° marzo 2024, alla Corte di appello de L'Aquila e alla Procura generale. Tuttavia, con ordinanza del 12 marzo 2024, la Corte di appello de L'Aquila ha accolto l'istanza dei difensori di signor Yaeesh volta alla revoca della misura cautelare, reputando l'insussistenza di condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, in quanto il signor Yaeesh risulta sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione nell'ambito di un procedimento promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila, circostanza che esclude la possibilità di estradizione ai sensi dell'art. 705, comma 1, del codice di procedura penale.

Essendo state informate della parallela indagine italiana, le autorità israeliane hanno conseguentemente provveduto, con nota del 22 aprile 2024, al ritiro della domanda di estradizione presentata. Nella medesima nota, l'ufficio dello State Attorney di Israele ha dato atto dell'impegno mostrato dalle autorità italiane e della collaborazione prontamente prestata, dichiarando di voler "ringraziare le autorità italiane per il loro impegno e assistenza in questo caso" e ribadendo la disponibilità israeliana "ad una continuata collaborazione tra i due Paesi". Infine, con sentenza del 30 aprile 2024, la Corte di appello de L'Aquila ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CIRIELLI

(12 marzo 2025)

CAMPIONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da fonti di stampa, un addetto alle pubbliche relazioni di una nota discoteca di Roma, arrestato poche settimane fa per violenza sessuale ai danni di una ragazza, che lavorava presso il medesimo locale e posto agli arresti domiciliari, dopo essere evaso, si sarebbe reso responsabile di una nuova violenza ai danni di una donna, conosciuta in altro locale della capitale;

all'uomo non era stata imposta la misura del braccialetto elettronico;

appare sorprendente che un soggetto già resosi responsabile di un reato previsto dal "codice rosso" sia stato posto agli arresti domiciliari senza adottare opportune cautele, ad esempio il dispositivo per controllo da remoto, soprattutto visto il disposto dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale che prevede che il giudice, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, prescriva procedure di controllo mediante dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici, salvo che le ritenga non necessarie in relazione al caso concreto;

la mancata applicazione del braccialetto elettronico nel caso di specie ha evidentemente agevolato la reiterazione del reato e appare inspiegabile soprattutto alla luce del grave allarme sociale destato dai reati previsti dal codice rosso,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare se nella fattispecie sia stata applicata la normativa in materia, con particolare riguardo all'art. 275-bis del codice di procedura penale.

(4-01804)

(6 febbraio 2025)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie apparse sugli organi di stampa, si è appreso di un grave episodio di violenza sessuale ai danni di una giovane donna avvenuto in un quartiere di Roma;

in particolare, il presunto colpevole, operante nel settore delle discoteche, avrebbe utilizzato sostanze stupefacenti miste ad alcool, al fine di tramortire la vittima e poi poterne abusare;

il presunto colpevole sarebbe risultato evaso a seguito dell'arresto avvenuto il 23 gennaio 2025 su richiesta della Procura di Roma;

emergerebbe infatti che nei confronti del soggetto fosse già stata disposta la misura cautelare in ragione di un precedente episodio di violenza dell'ottobre 2024, avvenuto sempre secondo le medesime caratteristiche ed il medesimo *modus operandi*;

in ragione degli elementi emersi nel corso dell'indagine relativa al primo episodio, si sarebbe disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa, secondo quanto riportato sui *media*, dell'applicazione del braccialetto elettronico per il controllo a distanza, presumibilmente non sussistendo gli elementi per la traduzione diretta in carcere;

il presunto colpevole, sottoposto alla prima misura, risulterebbe pertanto evaso e avrebbe abusato di un'altra vittima nel giro di 24 ore;

a seguito della denuncia della seconda vittima, ed acquisiti gli elementi probatori necessari, il presunto colpevole è stato nuovamente arrestato e questa volta trasferito direttamente in carcere;

l'articolo 275-bis del Codice di procedura penale, così come novellato dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, concernente disposizioni in materia di contrasto alla violenza sulle donne recita: "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici,

previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria”,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, sia a conoscenza di quanto accaduto e riportato in premessa e quali iniziative siano previste per monitorare la corretta attività di applicazione delle norme in materia ed in particolare per quanto concerne l'utilizzo del cosiddetto “braccialetto elettronico” nell'ambito della detenzione domiciliare.

(4-01806)

(6 febbraio 2025)

RISPOSTA.^(*) - Sulla specifica vicenda giudiziaria richiamata, la competente articolazione ministeriale ha provveduto ad acquisire dall'autorità giudiziaria, opportunamente interpellata, dettagliata relazione. In particolare, con nota del 25 febbraio 2025 il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la relazione redatta dal sostituto procuratore, che si riporta di seguito, nei limiti dell'attuale segreto investigativo, trattandosi di dati giudiziari sensibili per definizione e di procedimenti penali in fase di indagini preliminari. “I procedimenti relativi alla vicenda oggetto delle due interrogazioni parlamentari (...) per violenze sessuali ed attualmente riuniti (risultano) (...) ancora in fase indagini. (...) Con ordinanza emessa in data 23.01.25, il GIP disponeva la misura degli arresti domiciliari assistiti, non appena disponibile, dal meccanismo di controllo elettronico di cui all'art. 275 bis c.p.p. La misura veniva eseguita in data 23.01.25 (...) In data 1.02.25 il GIP (a seguito di richiesta di aggravamento del titolo cautelare) (...) disponeva l'aggravamento della misura in atto (...) con l'applicazione della custodia cautelare in carcere”.

Tanto premesso sulle specifiche vicende giudiziarie, si osserva innanzitutto che l'autorità giudiziaria competente, nel caso di specie, ha espressamente previsto, nel provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, l'ausilio del braccialetto elettronico, quale forma di potenziamento del controllo e della tutela della presunta vittima, subordinandolo all'effettiva disponibilità del meccanismo.

Passando al dato normativo, invece, al fine di rendere effettiva la tutela delle persone offese e potenziare l'efficacia dell'utilizzo dei braccialetti elettronici come strumento di controllo delle misure cautelali, con il decreto-legge n. 178 del 2024, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, l'articolo 7 è intervenuto sugli articoli 275-bis, 276, comma 1-ter, 282-bis e 282-ter per aggiungere, tra gli accertamenti già previsti da parte della poli-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

zia giudiziaria in relazione alla "fattibilità tecnica" dell'utilizzo di tale strumento, anche quello relativo alla "fattibilità operativa", collegata all'effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell'applicazione della misura cautelare. Gli accertamenti devono essere trasmessi al giudice entro 48 ore, il quale potrà adottare misure cautelari più stringenti se l'utilizzo del dispositivo risultasse inidoneo. Inoltre, in caso di violazione delle prescrizioni o di comportamenti che compromettono il funzionamento del dispositivo, il giudice potrà disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Infine, per fare in modo che le forze di polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio o pericolo per le potenziali vittime, il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'interno sta predisponendo linee guida in modo da orientare in modo uniforme il *modus operandi* del personale preposto alla gestione del sistema di monitoraggio.

Si deve, altresì, evidenziare che in data 7 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di disegno di legge governativo sull'"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Esso è volto ad introdurre nel codice penale il nuovo delitto di femminicidio oltre ad ulteriori interventi, anche di natura processuale, per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Il testo appronta, dunque, un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne, innanzitutto con l'introduzione della nuova fattispecie penale di "femminicidio" che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena "chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità". In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

Il testo inoltre: a) prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; b) introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; c) prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice; d) nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l'applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari sulla base di un giudizio di presunzione di adeguatezza; e) interviene, con limitazioni, sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso; f) introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto

di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; g) rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; h) estende alla fase dell'esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio "codice rosso" e di femminicidio; i) introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-*bis* dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale.

L'intervento normativo si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(12 marzo 2025)

MAIORINO, PIRRO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Corte di Assise di Modena ha recentemente condannato Salvatore Montefusco a 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie e della figlia di lei, un caso che ha suscitato vasta indignazione e preoccupazione nell'opinione pubblica e tra le organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti delle donne;

le vittime sono state brutalmente assassinate in un contesto di violenza domestica che, secondo le ricostruzioni, si sarebbe protratta per anni prima dell'atto fatale. Erano state già presentate, infatti, almeno 11 denunce;

si legge dalla stampa che, secondo l'avvocato Barbara Iannuccelli del foro di Bologna, legale di parte civile dei parenti delle vittime, questo sia stato un omicidio avvenuto in diretta telefonica, commesso mentre un altro familiare era al telefono con il 112;

le motivazioni della sentenza indicano che sono state riconosciute attenuanti generiche a Montefusco, legate a presunte condizioni emotive, personali e sociali, che hanno ridotto la pena a 30 anni di reclusione, evitando così l'ergastolo. Tale decisione ha scatenato critiche da parte delle associazioni femministe e delle organizzazioni per i diritti umani, che temono possa costituire un pericoloso precedente;

negli ultimi anni, il tema dei femminicidi ha occupato un posto centrale nel dibattito pubblico, portando a numerose riforme legislative volte a inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne. Tuttavia, il caso di Montefusco sembra rappresentare un passo indietro rispetto a questi progressi;

considerato che:

secondo i dati ISTAT, i femminicidi rappresentano una delle forme più gravi di violenza di genere, con un *trend* che non accenna a diminuire nonostante le misure di prevenzione e protezione messe in atto. Sentenze come quella di Montefusco rischiano di minare gli sforzi per combattere questa piaga sociale, trasmettendo un messaggio di impunità o di indulgente tolleranza;

è fondamentale che il sistema giudiziario adotti un approccio rigoroso e coerente nei confronti dei crimini di femminicidio, evitando qualsiasi tipo di disparità che possa essere percepita come una svalutazione della vita delle donne e della gravità di questi reati;

considerato infine che, a parere delle interroganti al fine di rafforzare la risposta a tali fenomeni di violenza di estrema gravità e conseguentemente a dare pieno adempimento alla Convenzione di Istanbul e totale rispondenza a quanto previsto dal “Codice Rosso”, dovrebbero essere incrementati, anche nell’ambito della formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, corsi per porre particolare attenzione al tema della prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e più in generale contro la violenza domestica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare una riflessione sui criteri di concessione delle attenuanti in casi di femminicidio, per evitare che possano essere percepite come un’ingiustizia o un’ulteriore violenza nei confronti delle vittime e delle loro famiglie;

quali misure, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare per garantire che le sentenze nei casi di femminicidio riflettano la gravità del crimine e contribuiscano a rafforzare la percezione di giustizia e sicurezza per le donne;

se si intenda incrementare, anche nell'ambito della formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, corsi volti a sensibilizzare ulteriormente i magistrati sul tema della violenza di genere, affinché le decisioni giudiziarie siano sempre in linea con l'obiettivo di combattere efficacemente i femminicidi e di promuovere una cultura di tolleranza zero verso la violenza contro le donne.

(4-01816)

(11 febbraio 2025)

RISPOSTA. - Al fine di fornire puntuale riscontro all'interrogazione, la competente articolazione del Ministero è stata prontamente incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso menzionato nell'atto. È stata, dunque, acquisita la relazione predisposta dal presidente della Corte di assise di Modena che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“Il 9.10.2024 è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Modena, sentenza di condanna a carico di Salvatore Montefusco. In data 9.1.2025, entro i termini di legge, è stata depositata la relativa motivazione, che consta di 213 pagine ed è allegata alla presente nota, affinché venga trasmessa al Ministero richiedente. Il Montefusco è stato condannato alla pena di anni 30 di reclusione nonché alle pene accessorie di legge. Lo stesso è stato ritenuto responsabile dei delitti di omicidio aggravato: 1. dall'essere una delle vittime legata al predetto da rapporto di coniugio; 2. in quanto il delitto veniva commesso in presenza del minore Salvatore Montefusco Junior, figlio dell'imputato e di una delle vittime, all'epoca diciassettenne; 3. ulteriormente aggravato ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p. per l'assorbimento del delitto di maltrattamenti in famiglia nel reato complesso circostanziato di omicidio ex art. 576 comma 1 n. 5 c.p., in quanto integrato in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p.. L'istruttoria, consistita nella escussione di 41 persone nella veste di testimoni e consulenti tecnici, ha permesso di accertare la ricorrenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., come integrato in condizione di reciprocità sia dall'imputato Montefusco che da entrambe le vittime signore Renata Gabriela Trandafir e Renata Alexandra Trandafir. Si riporta un passo della motivazione avente ad oggetto l'accertata ricorrenza dei maltrattamenti reciproci: "Tali possono considerarsi tutti quegli abituali dispetti che le due donne infliggevano al Montefusco impedendogli di dormire nel proprio letto; di utilizzare i bagni della propria abitazione; di prendere un caffè; di muoversi liberamente nella propria casa le cui camere venivano chiuse a chiave; e persino di orinare nel water; di essere costantemente ripreso con le videocamere dei telefoni cellulare; di essere usualmente minacciato e invitato a lasciare la propria abitazione; di essere aggredito anche fisicamente riportandone le lesioni refertate come in atti, di essere infine sottoposto a continue e reiterate denunce ed all'intervento ormai abituale dei CC presso l'abitazione. Per

l'altro verso, il Montefusco, ugualmente agiva condotte nel loro insieme da ritenersi maltrattanti della moglie e della di lei figlia conviventi, spiandone i movimenti attraverso l'attività di un investigatore privato e l'apposizione di un Gps sull'autovettura di Gabriela Trandafir; a volte minacciandole con formule generiche; negando, negli ultimi mesi prima della tragedia, il proprio apporto economico per soddisfare le esigenze esistenziali delle due donne che, per tale motivo, avevano intrapreso, entrambe, sia pur precarie attività lavorative. Tutte le predette condotte agite reciprocamente da ciascuna parte in danno dell'altra, sono state obiettivamente lesive della integrità fisica del Montefusco e della sfera morale di tutti e tre soggetti; hanno indubitabilmente reso oltremodo dolorose per tutti gli abitanti della villa della Casona, le relazioni familiari; attraverso l'offesa del decoro e della dignità delle rispettive persone, hanno determinato quelle sofferenze morali e quello stato di soggezione reciproca e di completo svilimento ben descritti da tutte le testimonianze in atti. Risulta altresì dagli atti che, a differenza delle due persone offese che non avevano mai denunciato di aver subito dall'imputato alcuna violenza fisica, il Montefusco era stato due volte aggredito dalle predette riportando lesioni personali refertate con attestazioni dei sanitari del pronto soccorso, ritualmente versate in atti, la cui integrazione veniva confermata dai testi escussi sul punto. Nella ipotesi di accertata reciprocità dei maltrattamenti, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di precisare, nel recente passato, come il reato ex art. 572 c.p. non ricorresse qualora le violenze, le offese e le umiliazioni fossero state reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cass. sez.6, n. 4935 del 23/1/2019, Rv. 274617). Ciò, in quanto violenze, offese, umiliazioni reciproche osterebbero a ritenere configurabile un regime di vita persecutorio e umiliante per la persona che viene coinvolta in tale tipo di rapporto. La Corte di Assise, tuttavia, ha aderito al più recente e condivisibile arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, foriero di conseguenze deteriori per l'imputato avendone comportato la condanna per il predetto titolo, che, escludendo la fondatezza della dianzi esposta esegesi, riteneva configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso, analogo a quello che oggi ci occupa, in cui le condotte violente e vessatorie fossero poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, evidenziando come la norma incriminatrice non preveda il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti reciprocamente poste in essere. (Cassazione penale sez. III n. 12026 del 24/01/2020). E, per l'effetto, la Corte di Assise ha ritenuto il Montefusco responsabile, oltre che del duplice omicidio aggravato, altresì dei maltrattamenti nei confronti delle due parti offese, se pure integrati attraverso una sola quota parte delle vessazioni psichiche allo stesso addebitate al capo d) della epigrafe, e cioè quelle in effetti accertate. La Corte di Assise, indi, in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 38402/2021 e ribadito con la sentenza 24/10/2023, n. 10592, ha riconosciuto nel caso di specie, la ricorrenza della aggravante speciale del delitto di omicidio volontario, ex art. 576 comma 1, n. 5 c.p., che comporta la pena dell'ergastolo (introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dalla l. 23 aprile 2009, n. 38 che prevede l'attribuzione di autonoma rilevan-

za penale alle condotte maltrattanti, persecutorie, sessualmente abusanti, al fine di sanzionare in guisa maggiorata, l'omicidio che spesso ne costituisce il drammatico esito finale. Sono state escluse le aggravanti della premeditazione, quella dei motivi abietti e futili e quella di aver adoperato sevizie in quanto la Corte di Assise ha ritenuto non ricorrenti i presupposti di legge per il loro riconoscimento. La Corte di Assise ha poi ritenuto di concedere all'imputato le attenuanti c.d. generiche ex art. 62 bis c.p. attribuendo alle stesse pari valenza rispetto alle residue aggravanti contestate. Le attenuanti generiche sono state riconosciute in virtù della sostanziale incensuratezza del prevenuto, che riporta sul casellario giudiziale di pertinenza una condanna per fatti di bancarotta integrati nell'anno 2016; per la confessione; per il buon contegno processuale; nonché per la peculiare situazione familiare, caratterizzata da maltrattamenti reciproci, nel cui contesto anche l'imputato è stato vessato e umiliato, come ben hanno rappresentato le prove raccolte in dibattimento, tra le quali si segnalano le dichiarazioni rese dall'unico testimone diretto e oculare degli accadimenti avvenuti tra le mura domestiche. Per l'effetto, il prevenuto è stato condannato alla pena di anni 41 di reclusione, ridotta ex lege ad anni 30 ex art. 78 comma 1 n.1 c.p., che prevede come nel caso di concorso di reati, la pena da applicare non possa comunque eccedere i trenta anni di reclusione. La Corte di Assise ha ritenuto equa e congrua la pena di 30 anni di reclusione irrogata al Montefusco anche in considerazione della età anagrafica del predetto, di anni 71. L'inciso relativo alla concessione delle attenuanti generiche equivalenti anche "in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato", è stato decontestualizzato dagli organi di stampa dalla complessiva struttura motivazionale, con l'esito di tradirne il reale significato che pure si evince in modo evidente dalla narrazione del paragrafo in cui esso risulta inserito. La predetta espressione indica che, a seguito dell'espletamento della intera istruttoria dibattimentale e segnatamente all'esito della escussione dei testi adottati, è emerso in modo "intellegibile" alla ragione umana, il contesto di disagio e sofferenza nel quale è maturato il proposito omicida, elemento che, pur ovviamente non costituendo in alcun modo neanche una parvenza di giustificazione dell'azione delittuosa, necessitava di essere considerato in punto di determinazione e di graduazione della pena. Tale contesto, come già indicato, si è concretizzato in tutta quella serie di condotte unilaterali e reciproche che, susseguitesi nel tempo e cumulativamente considerate, se pure non abbiano integrato la provocazione per il lampante difetto di proporzionalità tra offesa e difesa, hanno costituito un significativo fattore di determinazione della condotta criminosa integrata dall'imputato. La Corte Costituzionale, con la sentenza in data 30.10.2023 n. 197 pure citata nel corpo della motivazione Montefusco in correlazione con l'inciso soggetto a censura, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen., in tal senso argomentando: 'Non l'intensità della spinta psicologica è infatti decisiva ai fini del giudizio di minore colpevolezza, ma la valutazione in termini di umana comprensibilità delle ragioni che spingono il soggetto ad agire, seppure in maniera contraria alla

legge penale'. Il predetto inciso utilizzato dalla Corte Costituzionale, lungi dall'intendersi quale espressione di una inclinazione del giudice a giustificare l'azione delittuosa, meramente descrive la possibilità per la ragione umana di "intelligere" i motivi e i meccanismi che abbiano condotto l'imputato a delinquere in ogni singolo caso di specie esaminato a fini processuali. Motivi e meccanismi su cui il giudice ha l'obbligo di indagare, onde appurarli e vagliarli al fine sia dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento, che della corretta applicazione dell'art. 133 c.p. che afferma come, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, si debba tener conto anche della capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condanna contemporanea e susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Intendendosi per motivi a delinquere, secondo il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, quelle cause psichiche, quei meccanismi psicologici, quelle ragioni, quelle spinte, quegli stimoli, in altri termini, quegli impulsi che hanno indotto, nei singoli casi di specie, i soggetti imputati, a delinquere".

Da tale relazione si evince dunque che, fermo l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il duplice femminicidio di Renata Gabriela Trandafir e Renata Alexandra Trandafir, il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato motivato in ragione, oltre che dell'incensuratezza di Montefusco e del suo contegno processuale, anche della "peculiare situazione familiare, caratterizzata da maltrattamenti reciproci, nel cui contesto anche l'imputato è stato vessato e umiliato". Ciò detto, trattandosi di vicenda ancora *sub iudice* il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria procedente impedisce di entrare *funditus* nel merito della decisione.

Venendo, ora, ai quesiti specifici posti, va *in primis* rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto all'odioso fenomeno della violenza contro le donne, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, nella consapevolezza che l'adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione. Ma la più significativa è proprio quella annunciata all'esito del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, in occasione del quale è stato varato il testo di un disegno di legge che rappresenta un passo avanti epocale nella lotta a tale gravissima forma di violenza. Da anni ormai in Italia il tema del femminicidio è sotto la lente d'ingrandimento. Secondo i numeri dell'"Osservatorio nazionale femminicidi-lesbicidi-transicidi", solo nel 2024 sono state 114 le donne a perdere la vita, di cui 97 sono casi di omicidio. La terrificante media di circa una donna uccisa ogni 3 giorni non fa che confermare quanto questa piaga sia, purtroppo, all'ordine del giorno e, spesso, alla luce del giorno. Ebbene, il disegno di legge varato dal Governo introdurrà finalmente nel codice penale la fattispecie autonoma del femminicidio.

L'aver costruito una fattispecie autonoma è una manifestazione potente di attenzione e, da un punto di vista dogmatico prima ancora che etico e sociale, costituisce una grande svolta. Sono stati poi previsti degli aumenti di pena per i delitti rientranti nel novero dei reati detti da "codice rosso", con la chiara finalità di rendere più difficile un trattamento di indulgenza verso chi commette questi gravi crimini. Ampio spazio nel processo è stato inoltre riconosciuto alle vittime o ai loro familiari, se decedute. In particolare, verrà introdotto l'obbligo da parte del pubblico ministero di ascoltare direttamente la vittima o i parenti della vittima, senza poter delegare alla polizia giudiziaria. L'obbligo di audizione, infatti, responsabilizzerà di più la magistratura verso una forma di aggressione alla donna che, in questo caso, merita l'intervento diretto dell'autorità requirente. L'obbligo di sentire la vittima scatterà anche nel caso in cui l'indagato o l'imputato chieda il patteggiamento; il parere non sarà vincolante, ma imporrà al giudice una particolare motivazione nel momento in cui dovesse disattenderlo. L'audizione della vittima sarà obbligatoria anche nel caso di attenuazione di misure nei confronti del detenuto, della sua liberazione e in ogni ipotesi di modifica del trattamento penitenziario.

Un importante segnale di attenzione è poi rappresentato dalla previsione dell'introduzione di un obbligo di formazione specifico per i magistrati assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica. È infatti ormai unanimemente riconosciuto che per combattere questa piaga occorre intervenire a più livelli e così sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile. Occorre agire, dunque, sulla formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario. Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria. È per questa ragione che nel definire tale obbligo di formazione si è posto l'accento sulla "promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica".

In tale contesto si inserisce, infine, anche l'azione dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito nell'ottobre 2022 con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente. L'Osservatorio, attraverso i suoi 7 sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di

quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede. Diverse sono, peraltro, le professionalità coinvolte perché ognuna ritenuta in grado di offrire un proprio peculiare punto di vista nell'affrontare un tema così complesso. Varie sono, conseguentemente, le iniziative assunte e di tutte sono evidenti le forti ricadute, anche sul piano della formazione degli operatori. L'auspicio è che un corpo magistratuale adeguatamente formato e preparato sia in grado di farsi interprete di una società matura, che ripugna un simile fenomeno e riconosce il supremo valore del rispetto della dignità delle vittime e della tutela dei loro diritti.

Dirompente sarà poi l'effetto connesso all'introduzione del delitto di femminicidio. Finora si discuteva della possibilità di configurare questa forma di reato come una circostanza aggravante dell'omicidio. Adesso la configurazione di una fattispecie autonoma consentirà di ritenere superate una serie di problematiche tecniche che riguardano i bilanciamenti tra attenuanti e aggravanti, con conseguente irrogazione di una pena in grado di fare davvero giustizia, con auspicati effetti non solo repressivi ma anche general-preventivi.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(12 marzo 2025)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riportano come nel carcere minorile "Ferrante Aporti", a Torino, un'agente avrebbe comunicato la propria gravidanza, ma nonostante la segnalazione avrebbe continuato a indossare il cosiddetto "cinturone" e l'arma di ordinanza: si ricorda, infatti, come l'articolo 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 imponga che "durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato", il cui divieto, nel caso specifico, pare essere stato disatteso;

l'agente, infatti, avrebbe denunciato di essere stata assegnata al servizio portineria della struttura il 3 dicembre 2024, nonostante la comunicazione della gravidanza in atto sia avvenuta il 29 novembre: tuttavia l'organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria (OSAPP), in un comunicato, ha sottolineato come il posto di servizio di addetto alla portineria del carcere è un presidio armato dove transitano anche i detenuti, il che obbliga a indossare il cinturone e l'arma d'ordinanza;

se i fatti denunciati dal sindacato risultassero veritieri, ci si troverebbe di fronte a un'evidente inadeguatezza e impreparazione dei responsabili nei confronti del personale, i quali avrebbero messo a serio rischio la sa-

lute dell'agente penitenziaria non impartendo le necessarie direttive e impiegandola in un servizio da cui avrebbe dovuto essere esentata: data la situazione descritta, appare consono che il Ministro in indirizzo si attivi al fine di verificare se vi sia stata una lesione del citato articolo 9, attivandosi altresì per garantire, in tutte le strutture penitenziarie nazionali, il divieto di adibire al lavoro operativo, durante la gravidanza, le appartenenti alla Polizia di Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti descritti, intenda verificare se all'interno del carcere minorile "Ferrante Aporti", a Torino, vi sia stata una lesione l'articolo 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ai danni di un'agente che avrebbe denunciato la propria gravidanza e nonostante ciò pare non sia stata esentata dal servizio operativo;

quali misure intenda adottare affinché vi sia la sicurezza che le agenti della Polizia penitenziaria, qualora segnalino la propria gravidanza agli organi preposti, abbiano la certezza di essere esentate da servizi pericolosi, il quali rischierebbero di compromettere la gravidanza.

(4-01782)

(3 febbraio 2025)

RISPOSTA. - Opportunamente interpellata, la competente articolazione ministeriale, con la nota del 21 febbraio 2025, ha riferito che la direzione dell'istituto penale per minorenni, una volta resa edotta dello stato di gravidanza da parte della dipendente stessa, non ha mai inteso impiegare l'agente in posti di servizio incompatibili con le sue condizioni ed anzi si è rigorosamente attenuta a quanto esposto nel parere rilasciato dal medico competente, il quale aveva prescritto unicamente che l'agente fosse assegnata ad un servizio che non richiedesse il suo contatto diretto con i detenuti e dove la stessa potesse permanere in posizione seduta per almeno il 50 per cento dell'orario di lavoro. È per questa ragione che l'unica collocazione possibile per l'agente è parsa essere l'ufficio della portineria dell'istituto. Non solo. La direzione si è altresì premurata di tutelare quanto più possibile la salute della sua dipendente disponendo che, in suo affiancamento, fosse collocata un'altra unità, con precipua finalità di supporto in caso di necessità.

Ed invero, la disposizione richiamata dall'interrogante si limita a stabilire che "durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato", laddove il concetto generale di "posti operativi" e la sua successiva declinazione concreta, mediante l'individuazione dei "posti di servizio" specifici cui assegnare il personale femminile in gravidanza, va inquadrata ed effettuata in ragione del peculiare contesto la-

vorativo e strutturale, oltre che dello stadio della gravidanza e della documentazione medica eventualmente prodotta dall'interessata o compilata a cura del medico competente, alla cui valutazione professionale il datore di lavoro è per l'appunto vincolato. Pertanto, la concessione o meno di specifici esoneri da postazioni, compiti o mansioni, come ad esempio l'astensione dal "porto del cinturone", postula la sussistenza di una puntuale prescrizione in tal senso da parte del medico competente o del ginecologo della dipendente, nella specie, come detto, mancante.

Agli atti della preposta amministrazione non risulta, infatti, che né il medico competente né lo specialista ginecologo dell'agente avessero espressamente certificato la necessità dell'esenzione dall'utilizzo del "cinturone", risultando invece *ex actis* che si fossero limitati a richiedere l'assegnazione della dipendente ad una postazione diversa dal reparto detentivo. A tale indicazione la direzione si è, dunque, scrupolosamente attenuta, spingendosi perfino oltre nel disporre che l'agente fosse affiancata da altra unità.

Pare infine opportuno puntualizzare che il servizio presso l'ufficio di portineria dell'istituto, contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante, non espone affatto l'agente al contatto diretto con i detenuti. In conclusione, l'amministrazione risulta aver agito nel pieno rispetto dell'art. 9 del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo cura di salvaguardare il benessere della sua dipendente e del nascituro in stretta osservanza delle indicazioni evincibili dalla documentazione medica fornita dalla medesima.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(11 marzo 2025)

VERDUCCI, PARRINI, ROSSOMANDO, CAMUSSO, FURLAN, SENSI, MANCA, ZAMBITO, LA MARCA, ROJC, MARTELLA, RANDO, GIACOBBE, BASSO, TAJANI. - *Al Ministro per lo sport e i giovani*. - Premesso che:

in data 5 giugno 2024 il Ministro in indirizzo ha adottato, con proprio decreto, la proposta di programmazione elaborata dal comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e relativa alle iniziative riferite ad eventi e personaggi da celebrare nelle annualità 2024 e successive; con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i criteri e le metriche per la valutazione delle iniziative, così come elaborate dal comitato;

le iniziative sono suddivise in tre distinti programmi così denominati e descritti dal decreto: a) "Risarcire la memoria: Donne arte, cultura e

sport”, per restituire la memoria alle donne che sono riuscite, nonostante i tempi avversi, ad affermarsi per il loro talento nella cultura, nell’arte e nello sport, come descritto nelle premesse; b) Legalità e presidio della giustizia e dei diritti, in occasione del cinquantesimo anniversario della Strage di Piazza della Loggia e della Strage dell’Italicus; c) 80° Anniversario del Triennio 1943-1945, “periodo in cui si sviluppò il movimento resistenziale che diede vita alla lotta di Liberazione, al fine di commemorare, coinvolgendo attivamente le nuove generazioni, i valori e gli ideali di libertà e di pace che ispirarono quanti combatterono valorosamente per la libertà e l’indipendenza del Paese”;

l’articolo 4 prevede, al comma 1, che le attività relative alle iniziative programmate “potranno essere realizzate esclusivamente nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

considerato che:

tutte le iniziative oggetto della programmazione approvata dal Ministro in indirizzo hanno ad oggetto momenti, temi e questioni di primaria importanza per la storia e la memoria della Repubblica e della comunità nazionale; ciò vale per la faticosa conquista di un pieno statuto di cittadinanza da parte delle donne e vale per la commemorazione di momenti dolorosi, ma di importanza fondamentale, quali due delle più sanguinose stragi legate alla cosiddetta strategia della tensione e agli anni del terrorismo; e ciò vale, anche e soprattutto, per quel che riguarda la celebrazione dell’ottantesimo anniversario del periodo cruciale della Resistenza antifascista, pietra angolare della Repubblica e terreno nel quale affondano le radici nobili della nostra Costituzione;

il mancato stanziamento di risorse specificamente dedicate alla realizzazione del programma approvato (e la previsione che lo svolgimento delle iniziative debba avvenire a valere sulle risorse disponibili) rischia di vanificare l’intento e l’obiettivo del programma stesso e, con ciò, di svalutare l’importanza cruciale della memoria di momenti fondamentali della nostra storia e, assieme ad essa, dei valori e dei principi che attraverso l’esercizio della memoria sono resi continuamente vivi e attuali nello spazio pubblico e nella pratica della cittadinanza comune,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per assicurare che allo svolgimento delle iniziative programmate si faccia fronte con risorse adeguate all’importanza dei valori evocati dalle stesse.

(4-01892)

(11 marzo 2025)

RISPOSTA. - Si ribadisce ancora una volta lo straordinario valore civico e sociale della memoria, soprattutto quella storica, e la sua grande rilevanza come strumento educativo a favore delle giovani generazioni. Proprio questa è la finalità della struttura di missione per gli anniversari nazionali, che assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, nonché gli interventi volti a valorizzare i luoghi della memoria, al fine di promuovere i valori delle personalità, degli eventi e delle istituzioni rappresentativi per il Paese.

A tal fine, con decreto del 5 giugno 2024, il Ministro ha adottato la proposta di programmazione elaborata dal comitato per gli anniversari nazionali relativa alle iniziative riferite ad eventi e personaggi da celebrare nelle annualità 2024 e successive, con contestuale determinazione dei criteri e delle metriche per la valutazione delle iniziative stesse. Seguendo questa linea direttrice, in occasione della programmazione della legge di bilancio per il 2025 ha proposto il rifinanziamento del fondo destinato alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, nonché il fondo destinato alle spese per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino del decoro dei luoghi della prima guerra mondiale, per una previsione di spesa totale di 32 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Nonostante non sia stato possibile assentire le richieste così formulate, in legge di bilancio sono comunque state inserite due importanti iniziative: l'istituzione del comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito un contributo pari a 6 milioni di euro per il triennio 2025-2027; l'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione pari a 700.000 euro annui, con decorrenza 2025, destinato ad iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne e della Costituzione.

Si sottolinea, con grande fermezza, che il timore di non valorizzare adeguatamente la memoria di momenti fondamentali della nostra storia e di vanificare l'intento del programma elaborato dal comitato per gli anniversari nazionali è del tutto infondato, poiché il Governo sta garantendo il massimo impegno per dare attuazione alle iniziative celebrative da realizzare con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che, relativamente alla programmazione elaborata dal comitato per gli anniversari nazionali, a oggi sono stati riconosciuti doverosamente contributi a numerose iniziative, volte a valorizzare, tra le altre, le figure di Alfonsina Strada e Anna Kuliscioff, ma anche a celebrare l'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato, a ricordare l'eccidio delle Fosse ardeatine e a evidenziare il contributo degli ebrei alla guerra di liberazione nazionale e alla resistenza nell'Italia settentrionale. Da non dimenticare, poi, le iniziative dedicate alla resistenza, all'eccidio di Cefalonia, alla figura di Sal-

vo D'Acquisto e all'Arma dei Carabinieri. Con riferimento al programma della "Legalità e presidio della giustizia e dei diritti", in occasione del 50° anniversario della strage di piazza della Loggia, Brescia 28 maggio 1974, e per la strage dell'Italicus, San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 4 agosto 1974, sono stati riconosciuti contributi per ciascun anniversario.

Si conclude sottolineando, con profonda convinzione, che la promozione e la tutela del valore della memoria rappresentano una priorità assoluta per il Ministro e per tutto il Governo. L'impegno in questo ambito è massimo, perché si è profondamente consapevoli che la memoria storica sia un pilastro fondamentale per la crescita civile e culturale della nazione, e per il consolidamento della stessa democrazia che si rafforza anche attraverso la memoria dei fatti che hanno caratterizzato drammaticamente il nostro percorso nazionale. Anche nell'attuale quadro di finanza pubblica, si continuerà a lavorare con determinazione affinché le iniziative commemorative ricevano il giusto sostegno, garantendo così alle nuove generazioni la possibilità di conoscere, comprendere e custodire il patrimonio storico e valoriale della nostra nazione.

Il Ministro per lo sport e i giovani

ABODI

(12 marzo 2025)
